

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 165)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

### Provvidenze straordinarie per le aziende industriali

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la particolare situazione di precarietà nella quale si dibattono le piccole e medie aziende industriali dell'Italia meridionale ed insulare per obiettivi motivi connessi alla situazione economica generale.

Tale situazione eccezionale rende impossibile il pagamento alle scadenze stabilite delle rate per l'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione o l'ampliamento di iniziative industriali.

Sussiste attualmente un grave stato di crisi delle imprese, con incombenti preoccupazioni circa la paralisi delle iniziative e della produzione ed il conseguente licenziamento di numerosi operai.

Si rende, pertanto, necessario un tempestivo intervento del pubblico potere, volto a « dar respiro » alle aziende, attraverso un congruo periodo di moratoria, senza oneri, per l'ammortamento dei mutui e agevolazioni creditizie straordinarie.

L'ulteriore ritardo nell'adozione dei provvedimenti straordinari invocati comprometterebbe senza rimedio la situazione di dissesto in cui si dibattono le aziende, con negativi riflessi sull'economia in generale, per le considerazioni avanti esposte.

Il proposto disegno di legge è pertanto suffragato da valide ed obiettive ragioni.

Si confida nell'approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È sospeso fino al 31 dicembre 1976, previa domanda, il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dall'ISVEIMER — Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale —, dall'IMI — Istituto mobiliare italiano —, dalle sezioni di credito industriale degli istituti di credito, dagli istituti di credito ordinario alle aziende operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione, l'ampliamento, la costituzione di scorte e di capitale di esercizio di iniziative industriali.

**Art. 2.**

Entro il 31 luglio 1976 gli enti e gli istituti di credito di cui al precedente articolo 1, sulla base delle domande delle singole aziende, determineranno i nuovi piani di ammortamento del residuo dei mutui da restituire, senza interessi, per il periodo di sospensione di cui allo stesso articolo 1.

**Art. 3.**

Gli enti e gli istituti di credito di cui all'articolo 1 della presente legge sono autorizzati a concedere, fino al 31 dicembre 1976, finanziamenti a tasso agevolato, rinnovabili ogni anno, per l'attuazione, l'ampliamento, la costituzione di scorte e di capitale di esercizio di iniziative industriali.

**Art. 4.**

I fondi necessari per i maggiori oneri connessi all'applicazione della presente legge saranno prelevati dagli enti ed istituti di credito di cui al precedente articolo 1 dai fondi già assegnati per effetto della legge 31 gennaio 1968, n. 50, e della legge 18 marzo 1968, n. 390.